



COMUNE DI LONGI

Provincia di Messina

Località Campetto Plurimo – 98070 LONGI (ME)

Cell. 3346141213 - Fax 0941485401

Partita IVA: 02 810 650 834 – Codice Fiscale: 84 004 070 839 - c.c.p. 13 92 59 87

PEC: protocollo@pec.comunelongi.it

ORDINANZA SINDACALE

N. 3 DEL 03.01.2019

Ufficio del Sindaco

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE IN BOTTIGLIE E/O BICCHIERI DI VETRO O IN LATTINE NEL CORSO DELLO SVOLGIMENTO DELLO SPETTACOLO MUSICALE CHE SI TERRA' IN DATA 5 GENNAIO 2019 (DALLE ORE 20:00 DI SABATO 5 GENNAIO 2019 ALLE ORE 01:00 DI DOMENICA 6 GENNAIO 2019) .

PREMESSO:

- **che**, in occasione di eventi musicali (concerti ed altro), si potrà determinare una rilevante concentrazione di partecipanti con un elevato afflusso di pubblico nel centro abitato;
- **che** tale fenomeno, spesso, porta a una euforia collettiva, con compromissione per la quiete pubblica e possibile causa di danni a cose e persone per l'uso improprio di mezzi contundenti, quali bottiglie ed oggetti in vetro abbandonati in strada, che in caso di rottura rappresentano un ulteriore pericolo per la pubblica incolumità;

RITENUTO, per ragioni di ordine e di sicurezza pubblica, di dover evitare possibili danni a cose e persone vietando l'uso di bottiglie e bicchieri di vetro o lattine, per asportare bevande dai locali di somministrazione di alimenti e/o bevande o qualsiasi titolo esercenti tali attività;

RILEVATO che i fattori di rischio personali per l'abuso di alcool si intersecano con rischi oggettivi per la pubblica incolumità, dovuti sia all'abbandono di contenitori di bevande in vetro, sia a episodi di inciviltà che minano la convivenza civile, la sicurezza e l'incolumità pubblica con la conseguenza di limitare ai cittadini la fruizione degli spazi urbani per il clima di insicurezza, soprattutto nelle ore notturne, che si viene a creare, comportando così una minore libertà di azione;

CONSIDERATO che l'attuale contesto, sia nazionale che internazionale, impone il rafforzamento di misure di prevenzione ed il mantenimento di elevatissimi livelli di sicurezza, non solo da parte degli operatori delle forze dell'ordine ma anche di tutti gli attori coinvolti;

RILEVATO che è primario compito dell'Amministrazione Comunale tutelare le condizioni di civile convivenza e di vivibilità delle aree urbane, contribuendo ad impedire possibili fenomeni di degrado;

CONSIDERATO altresì che sabato 5 gennaio 2019 in P.zza Generale Moriondo avrà luogo uno spettacolo musicale a partire dalle ore 20,00, organizzato dall'Amministrazione Comunale;

VALUTATO indispensabile che lo svolgimento dello spettacolo musicale del 5 gennaio 2019, da un lato non limiti le normali abitudini delle famiglie e dei cittadini e, dall'altro, incida in maniera ponderata sulle imprese economiche esercenti l'attività di commercio;

RICHIAMATO l'art. 50, comma 7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali, come modificato ed integrato dall'articolo 8, comma 1, lettera a) del Decreto Legge n.14/2017 nella parte in cui dispone che: *"il Sindaco, al fine di assicurare le esigenze di tutela della tranquillità del riposo dei residenti in determinate aree della città interessate da afflusso di persone di particolare rilevanza anche in relazione allo svolgimento dei specifici eventi, può disporre, per un periodo comunque non superiore a sessanta giorni, con ordinanza non con tingibile ed urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche"*;

RICHIAMATO, altresì, l'art.3, comma 2, del suddetto D. Lgs. n.267/2000, che indica il Comune quale Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo e considerato che lo stesso può adottare provvedimento non solo a tutela della salute pubblica, ma anche più in generale del benessere individuale e collettivo della popolazione locale;

RITENUTO per le argomentazioni sopra esposte, di dovere procedere all'adozione di un provvedimento contingibile ed urgente quale misura di salvaguardia per la tranquillità ed il riposo dei residente, nonché a tutela della sicurezza dell'ordine pubblico, durante lo svolgimento dello spettacolo musicale che si terrà in Piazza Generale Moriondo a partire dalle ore 20,00 di sabato 5 gennaio 2019, attraverso diverse azioni, tra loro coordinate:

- il divieto di vendita e somministrazione di bevande in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie di vetro e lattine;
- l'obbligo a carico dei pubblici esercizi che effettuano la vendita di bevande in contenitori di plastica di aprire preventivamente i tappi di tali contenitori;
- il divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine, per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico;

VISTO l'articolo 7-bis *Sanzioni Amministrative* del decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 *Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*;

VALUTATA la rilevanza pubblica dell'interesse ad una ordinata e serena frequentazione degli spazi pubblici del paese in occasione dell'evento di cui in oggetto e, quindi, l'opportunità di intervenire con sanzioni efficaci e commisurate alla gravità dei comportamenti;

RITENUTO di limitare l'efficacia del presente provvedimento al solo centro urbano;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.114 *Riforma della disciplina relativa al settore del commercio*, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n.59;
- il Decreto Legge 13 settembre 2012, n.158 *Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute* convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n.189;
- il Regio Decreto 18 giugno 1931, n.773 *Approvazione del testo unico delle leggi di pubblico sicurezza*;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 *Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*;

Per quanto sopra esposto,

ORDINA

DALLE ORE 20:00 DI SABATO 5 GENNAIO 2019 ALLE ORE 03:00 DI DOMENICA 6 GENNAIO 2019 in occasione dello spettacolo musicale, organizzato da questa Amministrazione Comunale in Piazza G. Moriondo, per motivi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica l'adozione delle seguenti misure:

- **il divieto della vendita, per asporto, di bevande contenute in bottiglie e bicchieri di vetro o lattine, da parte degli esercenti le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa ed ambulante;**

E', altresì, previsto:

- Il divieto di vendere, somministrare o cedere a terzi, a qualsiasi titolo bevande ed alcolici in bottiglie e/o bicchieri di vetro, e/o contenitori di latta, fuori dai locali pubblici, su aree pubbliche e su aree private ad uso pubblico;
- L'obbligo di posizionare idonei contenitori per il deposito di bicchieri di plastica ed altro, che non dovranno essere abbandonati sul suolo pubblico o aperto al pubblico;
- L'obbligo, prima della chiusura serale dell'attività, di effettuare un'accurata pulizia degli spazi antistanti (inclusa strada e marciapiede) delle aree utilizzate per gli allestimenti esterni con tavoli e sedie, rispettando le regole per il conferimento dei rifiuti secondo la raccolta differenziata;
- Di avvalersi delle procedure più veloci per contattare le Forze di Polizia al fine di allontanare ed isolare clienti molesti, ubriachi e minorenni che chiedono da bere nonostante i divieti;
- Di evitare che gli avventori escano all'esterno del pubblico esercizio con bicchieri e bevande e gettino rifiuti di ogni genere al suolo;

Fatto obbligo agli esercenti le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa ed ambulante di rispettare la normativa vigente (Legge 2 ottobre 2007 n. 160 e successive modifiche ed integrazioni), per la somministrazione di bevande alcoliche.

Resta ferma la facoltà di vendita per asporto di bevande in contenitori di plastica con i tappi preventivamente aperti.

La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio ed ha validità fino alla conclusione dell'evento di cui in oggetto.

DISPONE

che la presente ordinanza:

- Venga pubblicata all'Albo pretorio on/line dell'ente;
- venga trasmessa alla Polizia Municipale incaricata dell'esecuzione della stessa;
- venga pubblicata sul sito Internet del Comune di Longi e mediante appositi manifesti venga portata a conoscenza a tutta la comunità;
- venga trasmessa alla locale Stazione dei Carabinieri.

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.



IL SINDACO
(Geom. Antonino FABIO)